

N.R. n. 15122/17



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composto dai signori magistrati:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| dott. Caterina Grimaldi di Terresena | Presidente   |
| dott. Giulio Corsini                 | Giudice rel. |
| dott. Riccardo Trombetta             | Giudice      |

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento *ex art. 669 terdecies c.p.c.* promosso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 15122/2017 R.G. vertente fra (reclamante - rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Papa), **MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI PALERMO** (reclamati - contumaci)

1.- ha proposto reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.* per la riforma del provvedimento pronunciato in data 6.9.2017 dal Tribunale di Palermo nel procedimento con il quale era stata rigettata la domanda ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con la quale chiedeva l'emissione dei provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, ed in particolare e in esecuzione della decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo del 31.1.2017, di ordinare al Questore di Palermo il rilascio in favore della richiedente di un permesso di soggiorno per "*motivi umanitari*" *ex art. 5, comma 6, D.Lgs., 25 luglio 1998, n. 286*. Esponeva, tra l'altro: di avere ottenuto dalla Commissione Territoriale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per "*motivi umanitari*"; che malgrado il suddetto riconoscimento da parte della Commissione, la Questura di Palermo si rifiutava di ricevere la richiesta di rilascio in considerazione della circostanza che la ricorrente non era in possesso di un passaporto in corso di validità; che missiva del 4.4.2017 rimaneva pertanto priva di riscontro; che nessuna norma prevedeva la necessità di avere un valido passaporto per ottenere il permesso di soggiorno; che essa richiedente era madre di una minore in tenera età e che era stata identificata più volte; di avere necessità del permesso per la tutela piena dei suoi diritti; che l'ordinanza impugnata era contraddittoria perché nessuna norma imponeva la necessità di avere un passaporto per il rilascio del permesso di soggiorno.

L'amministrazione resistente, seppure regolarmente citata, non è comparsa.

2.- Passando, dunque, al merito della vicenda, risulta dagli atti di causa che:

- in data 13.2.2017 la Questura di Palermo ha comunicato a (reclamante) a mezzo posta elettronica di recarsi il successivo 15 febbraio presso i propri uffici

*GC*

per il rilascio del permesso di soggiorno, portando taluni documenti tra i quali il passaporto o attestazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica che certifichi l'impossibilità al rilascio del passaporto;

- il successivo 4.4.2017 la stessa ha lamentato a mezzo p.e.c. nei riguardi dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo che quest'ultimo si sarebbe rifiutato di rilasciare il permesso di soggiorno per "motivi umanitari" come riconosciuto dalla Commissione in data 31.1.2017 (v. all.ti n.ri 1 e 7 al ricorso introduttivo del giudizio), richiedendo formalmente il suo rilascio;
- il successivo 24 agosto la Questura ribadiva a mezzo posta elettronica la necessità che la ricorrente si recasse "c/o la propria Ambasciata a Roma a richiedere il Passaporto e qualora la predetta Autorità non possa rilasciarlo deve comunque rilasciare all'interessata un'attestazione scritta nella quale confermino le generalità della Signora ORO-BOSA e motivino l'impossibilità al rilascio del Passaporto. Oppure se già è in possesso del passaporto nel suo Paese di Origine deve farselo spedire" (v. produzione effettuata nel giudizio di primo grado, dopo la proposizione del ricorso).

3.- Ora, va osservato che, come è noto, ogni controversia inerente il riconoscimento del diritto al conseguimento di una forma di protezione internazionale contemplata dal nostro ordinamento (sia essa lo *status* di rifugiato previsto dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 251/07 ovvero la protezione sussidiaria contemplata dagli artt. 14 e ss. del medesimo testo normativo) è devoluta, in quanto incidente su diritti soggettivi perfetti, alla cognizione del Giudice Ordinario.

Del pari deve ritenersi - in linea con le indicazioni offerte dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 11535/09) - devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia inerente il rilascio ovvero il rinnovo di documenti di soggiorno che vedano in una sottostante misura di protezione internazionale la relativa ragione giustificativa, posto che in simili casi all'Autorità di Pubblica Sicurezza non è riconosciuto alcun margine di discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza (ovvero alla permanenza) dei relativi presupposti di fatto (il cui apprezzamento è invece rimesso in via esclusiva alla cognizione delle competenti Commissioni Territoriali previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 25/08 ovvero della Commissione Nazionale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, secondo il riparto di competenze previsto dal D.Lgs. n. 251/07 ed eventualmente, in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento di diniego, al Tribunale civile ordinario territorialmente competente individuato ai sensi dell'art. 35 del testo normativo citato).

4.- Nel caso di specie, risulta a ben vedere che l'amministrazione convenuta ha, di fatto, senza l'emissione di alcun provvedimento formale, respinto finanche la richiesta di appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno motivandola sulla base della necessità di ottenere dalla richiedente di un passaporto in corso di validità (o di altro documento equipollente).

Tuttavia tale adempimento non è affatto previsto dalla normativa richiamata e dal d.P.R. 31.8.1999, n. 394 di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Tutt'al più, la produzione del passaporto ad opera del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno non può che avere l'esclusiva finalità di consentire una puntuale identificazione dello stesso, certamente già possibile - trattandosi di

CFK

soggetto già identificato più volte nell'ambito della proposizione del ricorso per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, alla stregua della documentazione già in possesso della stessa Questura e della competente Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

Ricorre altresì, nel caso di specie, l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, risultando evidente l'urgenza, per la ricorrente, di avviare la procedura diretta al conseguimento di un titolo legittimante il relativo, regolare soggiorno nel territorio dello Stato, in assenza del quale lo stesso non potrebbe beneficiare tra l'altro di nessuna prestazione sociale.

Alla stregua di tali considerazioni, il reclamo va accolto e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica e depositata il 6 settembre 2017, va ordinato al Questore della Provincia di Palermo di ricevere l'istanza, avanzata da

(nata a \_\_\_\_\_), volta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per "motivi umanitari".

5.- La peculiare natura della controversia ed il profilo argomentativo della decisione giustificerebbero l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, sia con riferimento al giudizio di prime cure che alla presente fase di reclamo.

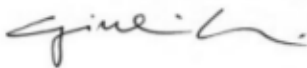
Pertanto, stante l'omessa costituzione in giudizio - sia nel procedimento di prime cure che nel presente procedimento di reclamo - della parte resistente, vanno lasciate a carico della parte ricorrente le spese di lite da questa sostenute.

P.Q.M.

- 1) in accoglimento del reclamo proposto da \_\_\_\_\_ avverso l'ordinanza depositata in data 6.9.2017, - ordina al Questore della Provincia di Palermo di ricevere l'istanza, da lei volta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per "motivi umanitari";
- 2) lascia a carico di parte ricorrente le spese processuali sostenute nel procedimento di prime cure e nel presente procedimento di reclamo.

Così deciso in Palermo, il 21 dicembre 2017 *gc*

Il Giudice relatore  
Giulio Corsini



Il Presidente  
Caterina Grimaldi di Terresena

